

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 maggio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2004, n. 1.

Criteria generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale n. 1/2000 Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2003, n. 29-150/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto.
Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2003, n. 30-151/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2003, n. 32-153/Leg.

Modifica dell'art. 31, comma 2, del regolamento di esecuzione di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. - della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg. - detenzione di rapaci Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2003, n. 33-154/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003 n. 3/124 Leg ... Pag. 19

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004 n. 2.

Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2004 n. 3.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 60

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 61.

Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 62

Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 63

Intervento finanziario straordinario per l'anno 2003 in favore di «Fondazione slow food per la biodiversità - Onlus». Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64.

Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 66.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche». Pag. 26

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 4.**

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: «Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 5.

Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte e/o tradizionalmente fabbricati Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2004, n. 1.

Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale n. 1/2000.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) ai sensi del comma 41, lettera m), dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell'erp, relative ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione e la permanenza di cui ai successivi articoli e all'allegato 1.

3. Ai fini del presente regolamento gli alloggi di erp si distinguono in:

a) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione;

b) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell'erp;

c) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.

5. L'assegnazione e la gestione degli alloggi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e alla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi medesime.

Art. 2.

Definizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell'alloggio.

2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3.

Determinazione della situazione economica e procedure informatiche

1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-erp) e uno specifico indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-erp), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 445) determinati con le modalità e le integrazioni di cui all'allegato 1. Il valore di tali indicatori è aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, in base all'andamento dei bandi d'assegnazione.

2. Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d'assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio. Con provvedimento del direttore generale della competente direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure.

Art. 4.

Anagrafe dell'utenza e del patrimonio

1. I comuni detentori di patrimonio di erp gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di erp, anche ai fini dell'art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), provvedono alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e, la trasmissione dei dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla direzione generale competente.

TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 5.

Provvedimento di assegnazione

1. All'assegnazione degli alloggi di erp, come definiti all'art. 1, provvede il comune in cui si trova l'alloggio da assegnare.

Art. 6.

Bandi di assegnazione

1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi speciali di cui all'art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema.

Bando con decorrenza 1° gennaio e scadenza 30 giugno: Graduatoria con decorrenza 1° luglio	Bando con decorrenza 1° luglio e scadenza 31 dicembre: Graduatoria con decorrenza 1° gennaio
---	---

2. I comuni, singoli o associati, nel cui territorio siano presenti alloggi di erp in numero esiguo, possono procedere con un unico bando annuale ovvero con riguardo alla prevedibile disponibilità degli alloggi stessi.

3. Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica, definisce:

- a) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
- b) l'eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell'art. 11;
- c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.

4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.

5. Il comune, con il bando e con altre modalità idonee deve rendere noto ai cittadini:

- a) i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di erp;
- b) la prevedibile disponibilità di alloggi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 per il periodo di validità della graduatoria, nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, negli altri comuni;
- c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell'art. 11;
- d) le modalità di attribuzione dell'indicatore del bisogno abitativo regionale e comunale (ISBARC);
- e) le modalità di valutazione del periodo di residenza ai fini del calcolo dell'ISBARC/R in forza del quale è formata la graduatoria;
- f) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. La domanda di assegnazione di un alloggio di cui può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e/o in quello in cui si presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente.

3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. La domanda è inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'ISBARC e dell'ISBARC/R di cui all'art. 10, ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.

5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell'assegnazione di un alloggio di erp. Essa consente automaticamente al comune di:

- a) inserire i dati della domanda;
- b) annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare;
- c) verificare i requisiti soggettivi di cui all'art. 8;
- d) verificare la congruità dei dati resi con le antocertificazioni;
- e) determinare l'indicatore della situazione economica (ISE-erp) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-erp) dei richiedenti, ai fini dell'assegnazione;
- f) determinare il valore delle singole condizioni familiari e abitative, secondo quanto previsto dall'allegato 1;
- g) valutare il periodo di residenza in Regione Lombardia;
- h) determinare il valore dell'ISBARC/R, di cui al successivo art. 10.

6. La giunta regionale predispone lo schema dei moduli per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, nonché lo schema di bando tipo.

Art. 8.

Requisiti soggettivi

1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
 - b1) qualora il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell'art. 7;
 - b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso;
 - b3) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
 - b4) il richiedente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione;

c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

f) ISEE-erp non superiore a quello indicato nell'allegato 1; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purché l'indice di situazione economica (ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita;

g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

Superficie utile	Superficie convenzionale in mq		Componenti nucleo familiare
	Superficie accessoria	Superficie totale	
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi cinque anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;

i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi cinque anni.

2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Art. 9.

Valutazione della domanda

1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari e abitative, nonché al periodo di residenza in Lombardia del richiedente, in base al quale il punteggio viene maggiorato in relazione agli anni di residenza del richiedente stesso, alla data di apertura del bando, secondo quanto specificato nell'allegato 1.

2. La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque verificata al momento dell'assegnazione se questa interviene decorsi dodici mesi dalla presentazione della domanda.

3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione di cui all'allegato 1, parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico.

Art. 10.

Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza

1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d'assegnazione in tutti i comuni, mediante un «indicatore dello stato di bisogno abitativo» (ISBA).

2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell'allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinano l'indicatore dello stato di bisogno abitativo regionale (ISBAR) per ciascun comune della Regione i valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell'allegato 1, parti seconda e quarta.

3. Il comune, in rapporto alle specificità territoriali della problematica abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione ponderale per la determinazione dell'ISBAR, ha la facoltà di determinare un proprio «Indicatore dello stato di bisogno abitativo regionale e comunale» (ISBARC), aumentando o diminuendo il valore specifico attribuito a una o più delle condizioni familiari e abitative, che concorrono alla determinazione dell'indice di disagio, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell'allegato 1, parte seconda. La variazione comunale del valore specifico attribuito a ciascuna condizione non può variare di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione. In questo caso il comune, almeno quindici giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande, dà comunicazione alla competente direzione generale della Regione per la determinazione, sempre mediante la procedura informatica regionale, di un proprio ISBARC specifico.

4. Qualora il comune non proceda ad integrare i valori regionali con valori propri, l'ISBAR assume anche funzione di ISBARC.

5. Ai soli fini dell'assegnazione, l'ISBARC è integrato con un specifico valore attribuito secondo il periodo di residenza nella Regione Lombardia (ISBARC/R). L'ISBARC/R è determinato con le modalità di cui alla parte seconda e quarta dell'allegato 1.

6. La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale la procedura di stampa dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei valori dell'ISBARC/R, per l'assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, ai fini dell'assegnazione degli alloggi pubblici esistenti nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, al di fuori dell'ambito comunale.

Art. 11.

Graduatoria comunale

1. Il comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede:

a) al caricamento dei dati della domanda;

b) alla ricezione in tempo reale dell'ISBARC/R attribuito alla domanda sia nel caso di assunzione dei valori regionali sia nel caso dell'adozione di valori comunali integrativi;

c) alla chiusura del bando e alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo, l'ordine dei valori dell'ISBARC/R.

2. All'atto della domanda il comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l'ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificarne i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dall'ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

3. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria, per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. L'utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessari a salvaguardare l'interesse dei concorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a quindici giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

4. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente art. 6, da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare l'ISBARC/R conseguito dai concorrenti.

5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L'eventuale conferma deve avvenire durante l'ultimo semestre di validità della domanda.

6. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità, decadono automaticamente dopo il quarto aggiornamento semestrale o secondo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.

7. Il comune può assegnare secondo l'ordine dell'ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non può superare il 20% della disponibilità annua; i comuni con popolazione inferiore a 30000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta motivata per incrementare tale quota.

8. Le specifiche categorie di concorrenti sono:

a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole, che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d);

b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza *more uxorio* attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;

c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;

d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;

e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia.

9. Il comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l'obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla «condizione abitativa impropria», il comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

Art. 12.

Convenzioni

1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-erp possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra.

2. Al fine di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l'omogeneità delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all'art. 3 comma 45, della legge regionale n. 1/2000, la giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 13.

Assegnazione degli alloggi

1. Ai fini dell'assegnazione, l'ente gestore degli alloggi erp comunica periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi disponibili con la prevedibile data di disponibilità concreta. In tutti i casi, la disponibilità effettiva del singolo alloggio (deve essere confermata entro le quarantotto ore successive al suo verificarsi).

2. Il comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine della graduatoria comunale entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della disponibilità dandone comunicazione all'ente gestore, secondo i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo:

a) gli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 14000 euro o con ISE-erp non superiore a 17000 euro;

b) gli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari con ISEE-erp compreso tra 14000 e 17000 euro.

Il comune trasmette all'ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione.

3. Il comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinunciano all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

4. L'assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilità del patrimonio di erp.

5. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'erp, nonché dalla verifica delle condizioni nel caso di cui all'art. 9, comma 2. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R, il comune provvede rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. La scelta dell'alloggio tra quelli disponibili è compiuta dall'assegnatario o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possibilità di incremento delle superfici di cui alla tabella del comma 9, da parte del comune d'intesa con l'ente gestore, in presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l'esigenza di spazi per l'installazione di apparecchiature di cura;

b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l'assegnazione di tale alloggio.

7. L'assegnatario decade dal diritto di scelta nel caso in cui senza giustificato motivo, non si presenti come previsto dall'art. 19, comma 1. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell'allegato 1, parte prima, l'assegnatario viene inserito d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio ai sensi dell'art. 22.

8. Nell'assegnazione degli alloggi di erp che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE-erp, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all'art. 18, comma 1, lettera e).

9. Ai fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro, secondo quanto previsto dal seguente schema:

numero utenti	La superficie utile dell'alloggio assegnato può derogare non più del 10% della superficie massima ammessa		Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all'interno del locale di soggiorno; per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata o separabile dal locale soggiorno e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta
	Superficie utile residenziale (sur) in mq per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti ai sensi o successivamente alla l.r. n. 1/2000, art. 3 comma 52.		
	Tipologia A) (1)	Tipologia B)	
1	36	41	46
2	42	48	55
3	51	57	65
4	71		80
5	84		93
6	93		nella superficie massima disponibile

dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili.

(1) superfici di riferimento minime ai fini dell'assegnazione degli alloggi di erp nella Regione, per gli alloggi sino a mq 42 è ammessa una riduzione massima del 20%, per gli alloggi con superficie maggiore, la riduzione massima ammessa è del 15%.

10. L'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) a favore dei richiedenti che hanno presentato la domanda di assegnazione di un alloggio ai sensi dell'art. 7, comma 2, non può superare il 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno.

Art. 14.

Assegnazione in deroga alla graduatoria

1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'erp di cui all'art. 8, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che:

a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopporre alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi erp e/o di occupazione abusiva;

b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);

c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevedibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;

d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne, e ai minori;

e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio ant igienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

2. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.

3. Il provvedimento che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.

4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 20%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell'anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il comune può presentare motivata richiesta alla Regione di aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50%; l'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale.

5. Il comune può istituire una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali e dall'ALER locale, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all'art. 15.

Art. 15.

Deroga ai requisiti

1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga al possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, disponendo l'assegnazione in via d'urgenza e dandone comunicazione alla Regione:

a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;

b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.

2. L'ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, qualora in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, si applicano le procedure di cui all'art. 14.

3. L'ente gestore, per migliorare il livello di sicurezza e favorire la vita sociale degli utenti in particolari condizioni di difficoltà, può disporre con provvedimento motivato, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 8, l'assegnazione al personale di custodia di un alloggio adeguato al numero dei componenti della famiglia.

Art. 16.

Subentro nella domanda

1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente *more uxorio*, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinità. Nel caso di uscita del richiedente dal nucleo familiare o del coniuge anche in regime di separazione dei beni, il comune accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'art. 8, comma 2.

2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto; in carenza pure dell'accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l'alloggio.

3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza *more uxorio* è data priorità al convivente affidatario dei minori, anche con meno di un anno di convivenza documentata.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 17.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è disposto, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

2. A tale fine il comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune provvede all'annullamento dell'assegnazione con conseguente risoluzione immediata del rapporto.

4. Il provvedimento d'annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. L'ente gestore provvede ai successivi adempimenti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

Art. 18.

Decadenza dall'assegnazione

1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dall'assegnazione nei confronti di chi:

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;

b) nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;

c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;

d) abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

e) abbia perduto i requisiti per l'accesso all'erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare il doppio dell'ISEE-erp per conseguire l'assegnazione di un alloggio di erp di cui all'art. 13, comma 2, lettera a);

f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi località del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, di categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui è situato l'immobile di proprietà abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate;

g) abbia conseguito in qualsiasi località del territorio nazionale la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero vani abitabili	Numero componenti della famiglia
54 mq	3	1 - 2
72 mq	4	3 - 4
90 mq	5	5 - 6
114 mq	7	7 o più persone

h) non abbia, dopo diffida dell'ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'ufficio;

i) non abbia ottemperato alle disposizioni dell'ente gestore per quanto previsto agli articoli 20 e 21.

2. L'ente gestore, per gli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi nella condizione di cui al comma 1, lettera e). Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti la permanenza della situazione economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e), l'ente gestore provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. L'ente gestore, per gli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), qualora a seguito dell'aggiornamento quadriennale dell'anagrafe dell'utenza, accerti la permanenza della situazione economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e), provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il comune provvede entro sessanta giorni.

3. I comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d'intesa con l'ente gestore, possono graduare, per un periodo massimo di due anni, l'esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari di cui al comma 2 che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1.

4. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 17.

5. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall'ente gestore.

6. Qualora la situazione economica del soggetto dichiarato decaduto si modifichi prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l'accesso all'erp, il comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 19.

Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione

1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido all'ente gestore.

2. Dopo la stipula del contratto, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell'alloggio deve essere comunicata entro dieci giorni al comune che ha effettuato l'assegnazione.

3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all'estero, entro sessanta giorni, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione.

4. Il contratto di locazione ha durata di quattro anni rinnovabili ed è subordinato alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'erp, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso l'ente gestore accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza nell'erp o la presenza di cause di decadenza, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e) dell'art. 18, ne dà immediata comunicazione al comune interessato per i provvedimenti di cui all'articolo medesimo. Il provvedimento di decadenza del comune costituisce titolo di risoluzione immediata del contratto di locazione. Il contratto di locazione non è rinnovato alla sua scadenza quadriennale dall'ente gestore qualora, a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, accerti la permanenza della situazione economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 18, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo medesimo.

Art. 20.

Subentro nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui all'art. 16, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e di quanto previsto ai commi successivi. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell'assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l'ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'art. 8, comma 2 e all'art. 18, comma 1, lettere f) e g).

2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza *more uxorio* si applicano i criteri di cui all'art. 16, commi 2 e 3.

3. Possono subentrare nell'assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro è documentato per assistenza all'assegnatario o a un componente familiare, di età ultrasessantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza *more uxorio* documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore.

4. Possono altresì subentrare nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell'assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purché tali soggetti siano stati autorizzati dall'ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e la cui situazione economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1, lettera e) dell'art. 18.

5. Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato dall'ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al comune, che si esprime entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell'alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi.

6. L'ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare, che permane nell'alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell'assegnazione.

7. L'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell'assegnazione, è ammesso nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di convivenza *more uxorio*, di paren-

tela, di affinità. Esso è ammesso altresì nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità quando siano riscontrabili finalità di assistenza morale e materiale, nonché il carattere di stabilità, previa dichiarazione resa dall'assegnatario e dalle persone con cui si intende istituire la convivenza.

8. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è comunque ammissibile solo quando non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, indicati nell'art. 8, e quando non generi una condizione di forte sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte 1, del presente regolamento;

9. La domanda di ampliamento dovrà essere presentata all'ente gestore dell'alloggio. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di sovraffollamento di cui all'allegato 1, parte 1, punto 11, lettera a) ed inoltre che l'alloggio non sia destinato alle specifiche categorie di cui all'art. 11. In caso di accertamento positivo, l'ente gestore dà comunicazione al comune, ai fini della residenza anagrafica nell'alloggio. Nel caso di accertamento negativo l'ente gestore ne dà comunicazione al comune, che richiede all'assegnatario dell'alloggio, il ripristino, entro trenta giorni, della regolare conduzione ai fini erp. Decorso inutilmente il predetto termine, il comune attua le procedure di cui dell'art. 18, per la decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare e per il rilascio dell'alloggio a cura dell'ente gestore.

10. In caso di decesso dell'assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente gestore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l'inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato a norma di legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi.

11. Nel caso il titolare deceduto sia stato assegnatario ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 15, il subentro ai sensi del presente articolo ha luogo nello stesso alloggio se questo non è stato attrezzato per i particolari usi di assistenza; in quest'ultimo caso il subentro opera per altro alloggio erp.

Art. 21.

Ospitalità temporanea

1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario all'ente gestore, l'ospitalità temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché:

- a) l'ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza;
- b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario;
- c) l'ospitalità sia di durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi.

2. L'ospitalità temporanea è altresì ammessa ai fini dell'assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessità è certificata da medico specialista. L'ospitalità non deve determinare forte sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte prima, punto 11. In tale caso è ammesso il trasferimento della residenza.

3. L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.

Art. 22.

Mobilità abitativa

1. Il comune provvede alla mobilità degli assegnatari degli alloggi di erp situati nel proprio territorio, indipendentemente dall'ente proprietario, con un bando semestrale o annuale, in analogia con quanto previsto per la presentazione delle domande nei bandi di assegnazione.

2. Possono partecipare al bando i conduttori, in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:

- a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
- b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio;

c) necessità di avvicinamento al posto di lavoro;

d) ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale, materiale o sanitaria;

e) gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare.

3. Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non è richiesto il requisito della residenza, purché almeno un componente del nucleo familiare svolga l'attività lavorativa principale nel comune di presentazione della domanda; nel caso di avvicinamento a parente invalido è sufficiente che sia residente l'invalido a cui il conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o avvicinamento al luogo di cura, è sufficiente la residenza di almeno un componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede nel comune di presentazione della domanda.

4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, i comuni, d'intesa con l'ALER territorialmente, competente possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovramunicipali.

5. Il comune, previo accordo con l'ALER, in caso di alloggi gestiti da quest'ultima, destina al cambio non meno del 10% della disponibilità di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

6. Per la formazione della graduatoria si utilizzano le medesime procedure previste per il bando d'assegnazione, laddove compatibili.

7. Le ALER possono essere delegate, da più comuni all'emanazione di bandi per il cambio alloggio su scala provinciale o subprovinciale.

8. Per l'offerta dell'alloggio valgono le procedure previste dall'art. 13.

9. L'efficacia della domanda di cambio alloggio ha la stessa durata della domanda di assegnazione.

10. L'ente gestore, dandone comunicazione al comune e alla Regione, provvede direttamente al cambio di alloggio nei seguenti casi:

a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d'invalidità pari o superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente, oppure quando un componente del nucleo familiare abbia una età superiore a 65 anni;

b) nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento, come definito nell'allegato 1, parte prima, punto 11;

c) nuclei familiari in condizione d'antigenicità, di cui all'allegato 1, parte prima, punto 12, lettera a);

d) cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di erp;

e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non disciplinati dal comma 13 dell'art. 30, assumendosi l'eventuale onere del trasferimento dell'assegnatario in alloggio adeguato;

f) cambi che per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio di erp determinino, in accordo con il comune interessato, la mobilità dell'assegnatario.

11. L'ente gestore trasmette annualmente al comune l'elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella prevista dall'art. 13, alla tabella contenuta nel comma 9, aumentata del dieci per cento (10%). Il comune, nel caso in cui l'assegnatario non ne abbia già fatto richiesta, dispone d'ufficio il cambio alloggio con proprio provvedimento ove possibile nell'ambito del quartiere o nelle adiacenze.

12. L'assegnatario può ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi, entro i successivi trenta giorni, avverso il provvedimento che dispone il cambio forzoso dell'alloggio, a norma dei commi 10 e 11. Trascorsi i trenta giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l'attuazione dei cambi di cui ai commi 10 e 11 non rientrano nel computo della quota prevista al comma 5.

13. Il comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti al trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.

Art. 23.

Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle forze dell'ordine e ai corpi speciali

1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato e Corpo dei vigili del fuoco, il comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze dell'ordine e corpi speciali.

2. Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla prefettura locale e alla giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1, per le quali sono derogabili i requisiti di cui all'art. 8. La prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle amministrazioni competenti, a trasmettere al comune interessato la graduatoria dei concorrenti.

3. Il comune dispone l'assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero dei componenti della famiglia, convocando l'interessato, di concerto con la Prefettura o l'amministrazione di appartenenza, per l'accettazione. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari l'alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale.

4. La documentazione del nucleo familiare, di cui al comma 3, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente gestore, è soggetto alla disciplina dell'erp, ai sensi del presente regolamento.

5. Il comune può disporre l'assegnazione dell'alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purché sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell'erp, nei seguenti casi:

a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da almeno dieci anni;

b) quiescenza per invalidità o decesso per cause di servizio, indipendentemente dal periodo di residenza;

c) separazione giudiziale, nullità, annullamento o scioglimento del matrimonio a favore del coniuge affidatario dei figli minori e/o della casa, coniugale.

6. Il comune, a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 5. L'ente gestore provvede agli atti di rilascio dell'alloggio, assegnando un termine non superiore ai sei mesi.

Art. 24.

Occupazione senza titolo

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione.

2. Il legale rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio; costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. In caso di occupazione con violenza od effrazione, l'ente proprietario o l'ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 del codice penale.

Art. 25.

Edifici a proprietà mista

1. Il gestore può assumere o continuare l'amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 1136 del codice civile.

2. I locatari degli alloggi di erp, compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione a carico dei locatari.

3. In caso di inadempimento da parte dei locatari delle obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, l'ente gestore risponde in via subordinata dell'adempimento, fermo restando il diritto di regresso.

4. Nei documenti contabili dell'ente gestore sono evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Esclusioni

1. La giunta regionale, a seguito di richiesta dell'ente proprietario d'intesa con il comune interessato, può autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), nel caso di motivata destinazione a finalità pubbliche, avuto riguardo all'entità e alla qualità del patrimonio erp presente nel comune.

2. La giunta regionale, a seguito di richiesta dell'ALER d'intesa con il comune interessato, può autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Tale esclusione è ammessa fino a un massimo del cinque per cento (5%) di tali alloggi e solo ai fini della diversificazione sociale a seguito della riqualificazione abitativa e per ragioni di razionalizzazione e di economicità di gestione.

Art. 27.

Procedure di accesso al sistema informatico regionale

1. Dal 1° aprile 2004, i comuni e le ALER possono accedere al sito della direzione generale competente su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell'utilizzo del sistema informatico regionale.

Art. 28.

Verifica dei risultati

1. I comuni, anche ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, redigono annualmente e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull'andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli articoli 14, 15 e 23, comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse e dei cambi di alloggio.

2. Le ALER trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni interessati un rapporto sull'andamento del servizio dell'erp.

3. La giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP, presenta al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione dell'erp, con particolare riguardo ad assegnazioni, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilità interna al patrimonio.

Art. 29.

Contratto di locazione

1. La giunta regionale adotta lo schema di contratto di locazione, al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare ai sensi del presente regolamento.

Art. 30.

Locazione temporanea

1. La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di erp, di cui all'art. 1, comma 2 anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La giunta regionale individua tali categorie, le modalità di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che può variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall'ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea.

2. Possono partecipare al bando per la locazione temporanea le categorie di volta in volta indicate dalla giunta regionale, nel rispetto di quanto segue:

a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi del 20% l'ISEE-erp per conseguire l'assegnazione di un alloggio di erp di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), al netto del canone di locazione o di quanto corrisposto annualmente ai fini dell'acquisto dell'alloggio in cui risiede il nucleo familiare;

b) il tempo di percorrenza tra il comune o frazione di residenza del nucleo familiare di appartenenza e il comune ove viene svolta l'attività non sia inferiore a sessanta minuti secondo l'orario dei mezzi di trasporto pubblico della Regione; non sono considerati i tempi di percorrenza all'interno del comune sede degli studi o di lavoro.

3. I locatari degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalità concorsuali in base al criterio della situazione economica e della residenza in Lombardia, come disciplinati nel presente regolamento, tenendo conto del nucleo familiare di origine. Il provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1, individua altri criteri specifici di settore a seconda della categoria individuata.

Art. 31.

Norme transitorie

1. È sospesa fino al 1° maggio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di erp.

2. Sono fatte salve le attività conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005.

3. I comuni confermano alla direzione generale competente l'eventuale variazione dei valori di cui all'art. 10, comma 3, introdotti attraverso le procedure informatiche antecedentemente alla data di apertura del bando.

4. I contratti di locazione, stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da rinnovarsi alla loro scadenza e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 e dall'art. 19, qualora non sussistano le condizioni di decadenza previste dall'art. 18. Con l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, di cui all'art. 4, da effettuarsi entro il 30 settembre 2005, l'ente gestore accerta la permanenza delle condizioni di assegnazione di cui all'art. 18 e della situazione economica dell'assegnatario ai fini della permanenza nell'erp. Qualora la situazione economica fosse superiore a quella prevista per la permanenza, l'ente gestore provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il comune provvede entro sessanta giorni.

5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giuste le previsioni di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore se non in contrasto con le disposizioni fino all'adozione di uno specifico regolamento regionale in materia. Il titolo V della legge regionale n. 91/1983, si applica esclusivamente agli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

6. I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell'anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1° luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1° luglio 2004 è prorogato al 1° gennaio 2006.

7. Le ALER, entro il 1° aprile 2004, trasmettono al comune, anche su supporto informatico, l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del territorio di competenza.

8. Il comune e l'ALER, per gli alloggi in gestione, con l'anagrafe dell'utenza per l'anno 2004, procedono alla realizzazione dell'anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle forze dell'ordine e ai corpi speciali, di cui all'art. 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell'assegnazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23.

9. La norma di cui al comma 2 dell'art. 7 produce effetti a far data dall'1° gennaio 2005. Da tale data è ammessa la presentazione di domanda in comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attività lavorativa.

10. Entro il 31 dicembre 2004, le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati.

11. Fatto salvo quanto previsto al titolo IV della legge regionale n. 91/1983, sono vigenti i richiami ad altre norme della stessa legge, nonché altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione erp prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

12. Al fine di favorire l'integrazione sociale, i contratti di quartiere possono prevedere, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, ulteriori specifiche categorie di assegnatari non previste al comma 8 dell'art. 11 e, in deroga al comma 7 dello stesso articolo, le percentuali degli alloggi da assegnare a tali specifiche categorie. Il contratto di quartiere disciplina le eventuali procedure previste al comma 2 dell'art. 26 per il solo patrimonio di erp interessato dal contratto stesso.

13. Per ente gestore si intende indifferentemente il comune o ALER che gestiscono il proprio patrimonio, ovvero l'ente pubblico, la società a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce in nome e per conto dei proprietario il patrimonio di erp.

Art. 32.

Disposizioni temporanee e di prima applicazione in materia di canone moderato

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento per la determinazione dei canoni, a norma dell'art. 3, comma 41, lettera n), della legge regionale n. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure di intervento del programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2002-2004, limitatamente ai Programmi regionali per l'ERS e a quanto indicato nei programmi annuali di attuazione, nonché ai contratti di quartiere II; si applica un canone di locazione denominato «canone moderato», nei casi in cui tali alloggi siano inseriti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 3, lettera b).

2. Il canone moderato è determinato in relazione al corrispettivo di locazione, di cui alla tabella 1 dell'allegato 1, parte V, per la superficie complessiva dell'alloggio al fine di coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione e i costi di gestione comprensivi della manutenzione straordinaria ed è differenziato in funzione delle caratteristiche degli alloggi stessi.

3. La giunta regionale, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, può aggiornare i limiti di accesso e di permanenza nell'erp, previsti dal presente regolamento e dall'allegato 1, parti III, IV e V.

Art. 33.

Abrogazioni

1. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nelle leggi regionali relative alla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp, come di seguito indicate:

a) gli articoli 1, 32, comma 2, e i titoli I, II, III e VI della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) l'articolo unico, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), q), r) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

c) gli articoli da 1 a 26, da 36 a 43, da 45 a 48 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

d) il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 10 febbraio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/951 del 3 febbraio 2004.

(Omissis).

04R0126

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2003, n. 29-150/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 11, commi da 1 a 4 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, «Misure collegate con l'assestamento di bilancio 1999» relativo a «Disposizioni per la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto e modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2635 di data 17 ottobre 2003, «Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto»;

E M A N A

il seguente, regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11, commi da 1 a 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio 1999), di seguito denominata legge, disciplina le modalità e le procedure per la realizzazione, attraverso il ricorso alla finanza di progetto e sulla base di contatti di concessione disciplinati dall'art. 19, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), delle opere e degli investimenti pubblici previsti negli strumenti di programmazione della provincia, ovvero degli enti rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti, purché assistiti da concorsi finanziari della provincia.

2. Gli enti diversi dalla provincia provvedono agli adempimenti di loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Tipologia di interventi realizzabili con la finanza di progetto

1. Possono essere realizzati secondo le procedure previste dal presente regolamento gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione degli enti di cui all'art. 1, comma 1, nel caso in cui i medesimi strumenti consentano il ricorso alla finanza di progetto.

2. Qualora siano presentate proposte per la realizzazione, mediante il ricorso alla finanza di progetto, di interventi non previsti dagli strumenti di programmazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate; che non hanno comunque alcun obbligo di esaminare e di valutare le proposte, possono inserire le medesime nei propri strumenti di programmazione previo accertamento della fattibilità tecnico-finanziaria e dell'utilità pubblica della realizzazione di tali interventi.

3. L'eventuale inserimento delle proposte di cui al comma 2 negli strumenti di programmazione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o per la realizzazione degli interventi proposti.

Art. 3.

Priorità per l'ammissione al finanziamento provinciale

1. Tra gli interventi realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto sono prioritariamente ammessi a finanziamento provinciale quelli per i quali sia stata presentata la proposta che prevede un apporto di capitale privato percentualmente maggiore.

Art. 4.

Presentazione delle proposte

1. Gli enti di cui all'art. 1, entro trenta giorni dall'approvazione dei rispettivi strumenti di programmazione o dei relativi aggiornamenti, rendono pubblici gli interventi realizzabili con il ricorso alla finanza di progetto mediante avviso da pubblicarsi nell'albo dell'amministrazione per almeno sessanta giorni consecutivi nonché, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed, eventualmente, nel proprio sito informatico. Per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* è sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su due quotidiani aventi particolare diffusione a livello nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione a livello locale. Nell'avviso indicato il termine perentorio, fissato con riferimento a ciascun intervento entro il quale i promotori devono presentare le proprie proposte; tale termine può essere prorogato solo una volta e il relativo avviso di proroga è pubblicato secondo le predette modalità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i promotori possono presentare le proposte solo dopo la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

Art. 5.

Soggetti promotori

1. Possono presentare le proposte di cui all'art. 4:

a) i soggetti ammessi alle gare ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale n. 26 del 1993;

b) le società di ingegneria previste dall'art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 109 del 1994;

c) le fondazioni bancarie e le camere di commercio industria agricoltura e artigianato, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, in associazione con i soggetti di cui alle lettere a), b) e d);

d) i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità o dei servizi alla collettività.

2. I soggetti promotori devono comunque possedere, anche associandosi o impegnandosi ad associarsi con altri soggetti, i requisiti previsti per il concessionario dalla normativa vigente.

Art. 6.

Contenuti delle proposte

1. Le proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 4, devono contenere:

- a) lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
- b) lo studio di fattibilità;
- c) il progetto preliminare;
- d) lo schema di convenzione;
- e) il piano economico finanziario asseverato dai soggetti e secondo le modalità previste dall'art. 37-bis della legge n. 109 del 1994; la giunta provinciale, ove necessario, può integrare con propria deliberazione i contenuti minimi dell'attività di asseverazione;
- f) le garanzie offerte dal promotore;
- g) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- h) i seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - 1) il prezzo;
 - 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - 5) il rendimento;
 - 6) la durata della concessione;
 - 7) le modalità di gestione nonché il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
 - 8) ulteriori specifici elementi di valutazione, anche individuati dall'avviso previsto dall'art. 4, comma 1, in relazione al tipo di lavoro da realizzare.

2. Le proposte devono inoltre indicare le spese sostenute per la loro predisposizione, comprensive anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

Art. 7.

Valutazione della proposta

1. Entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte dai soggetti promotori, le amministrazioni provvedono:

- a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla relativa comunicazione al promotore;
- b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e all'eventuale richiesta di integrazione degli stessi.

2. Le amministrazioni, ai fini della valutazione delle proposte, prendono in considerazione la fattibilità delle proposte medesime sotto i profili costruttivo, urbanistico ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, dei costi di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei termini di ultimazione dei lavori oggetto della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), nonché del contenuto dello schema di convenzione.

3. Le amministrazioni provvedono per ciascun intervento da realizzare, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, a valutare comparativamente le proposte pervenute, anche verificando l'assenza di cause ostative alla loro realizzazione, e a individuare quella ritenuta più idonea per il soddisfacimento del pubblico interesse. La valutazione delle amministrazioni, adeguatamente motivata, deve intervenire entro quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte. Ove necessario, il responsabile del procedimento può fissare un più lungo programma di esame e valutazione delle proposte, sentiti i promotori.

4. Relativamente agli interventi di diretta competenza della provincia alla valutazione delle proposte e all'individuazione di quella più idonea, provvede un'apposita commissione formata da almeno tre componenti nominata di volta in volta dalla giunta provinciale; della commissione fanno parte il responsabile del procedimento e due dipendenti provinciali con qualifica non inferiore a dirigente. La giunta provinciale può integrare la composizione della commissione nominando membri esperti, anche esterni, in modo tale che la commissione medesima risulti in ogni caso composta da un numero dispari di soggetti, tra cui almeno un soggetto dotato di professionalità finanziaria, uno giuridica ed uno tecnica. Alle medesime condi-

zioni, la giunta provinciale può altresì sostituire i due dipendenti provinciali con membri esperti. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dall'articolo dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento).

5. Gli enti funzionali della provincia provvedono alla valutazione delle proposte con apposite commissioni nominate dai rispettivi organi con le modalità previste dal comma 3, intendendosi sostituiti i dipendenti provinciali con quelli dei medesimi enti.

Art. 8.

Indizione della gara

1. Al fine di affidare la concessione di cui all'art. 1, entro tre mesi dalla individuazione della proposta ai sensi dell'art. 7, comma 3, le amministrazioni, al fine di aggiudicare la concessione mediante la procedura negoziata, provvedono, per ogni proposta:

a) ad indire una licitazione privata da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 26 del 1993, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato secondo le determinazioni delle amministrazioni stesse nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle misure previste dal piano economico finanziario presentato dal promotore stesso; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il soggetto promotore la cui proposta è stata individuata ai sensi dell'art. 7 e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolge tra il promotore e quest'unico soggetto,

2. La proposta del soggetto promotore posta a base di gara è vincente per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'art. 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993 e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'art. 6, comma 2, da versare, su richiesta dell'amministrazione, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'art. 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993, devono versare, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'art. 6, comma 2.

4. Nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b) il soggetto promotore può, entro il termine previsto negli atti di gara, adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente, risultando così aggiudicatario della concessione.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il soggetto promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara il medesimo soggetto promotore ha diritto al pagamento, dell'importo di cui all'art. 5, comma 2. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il soggetto promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'art. 6, comma 2. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 2.

Art. 9.

Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'art. 7 può prevedere che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, possa o debba costituire una società di progetto secondo quanto previsto dall'art. 37-quinquies della legge n. 109 del 1994.

Art. 10.

Disciplina applicabile

1. In materia di risoluzione, di subentro, di emissione di obbligazioni e di privilegio sui crediti si applicano le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 37-*sexies*, 37-*septies*, 37-*octies* e 37-*nonies* della legge n. 109 del 1994.

Art. 11.

Disposizioni concernenti il finanziamento da parte della provincia degli investimenti realizzati attraverso il ricorso alla finanza di progetto

1. Gli interventi alla cui realizzazione si provvede mediante lo strumento della finanza di progetto si intendono avviate, ai fini dell'art. 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. con l'adozione, da parte dell'organo competente, del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'atto di finanziamento da parte della provincia, in caso di interventi diretti o del provvedimento di concessione del contributo, in caso di interventi agevolati, è disposto per un importo determinato sulla base del prezzo indicato nel provvedimento di cui al comma 1 e successivamente alla presentazione degli stessi. A seguito degli esiti della gara di cui all'art. 8 la provincia provvede, qualora necessario, ad apportare le conseguenti modificazioni all'atto di finanziamento dell'opera o al provvedimento di concessione del contributo.

3. Le modalità di erogazione da parte della provincia delle somme destinate al finanziamento delle opere in esame sono stabilite rispettivamente nell'atto di finanziamento dell'intervento o nel provvedimento di concessione del contributo, tenendo conto di quanto disposto in merito dalle norme e dai provvedimenti previsti dalle leggi di settore che disciplinano la realizzazione degli investimenti.

Art. 12.

Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dalle norme statali richiamate dallo stesso, resta fermo quanto disposto dalla legge provinciale n. 26 del 1993 e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, si applicano agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati a decorrere dall'anno 2004.

2. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già state presentate proposte per la realizzazione degli stessi mediante il ricorso alla finanza di progetto si prescinde dagli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1; per la valutazione di tali proposte si osservano comunque, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 7. Per i medesimi interventi il termine per la nomina del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), nonché il termine per la valutazione delle proposte di cui all'art. 7, comma 3, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le fattispecie previste dal comma 2, qualora la documentazione eventualmente già presentata non sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il responsabile del procedimento invita il soggetto promotore alle necessarie integrazioni fissando a tal fine un congruo termine per la consegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 ottobre 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2003
registro n. 1, foglio n. 16.

04R0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2003, n. 30-151/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2498 di data 3 ottobre 2003, avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);»

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 15 del decreto
del presidente della provincia 12 maggio 2002, n. 9-99/Leg.*

1. All'art. 15 del decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Relativamente agli impianti esistenti come definiti dall'art. 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, qualora i valori limite di emissione stabiliti dal testo unico non possano essere rispettati pur applicando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale fissa valori limite di emissione secondo quanto stabilito dalla normativa statale in vigore e nel rispetto delle altre condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.»

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. L'autorizzazione integrata ambientale concernente le discariche per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo è, in ogni caso, rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e sostituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999, l'autorizzazione prevista dall'art. 84 del testo unico. Nella prima applicazione del presente articolo e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ha effetto anche di approvazione del piano di adeguamento e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2003, fermo restando che il termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. In caso di mancata approvazione dei piani di adeguamento si applica il comma 5 dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2003.

6-ter. Le autorizzazioni all'esercizio delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani rilasciate antecedentemente al 27 marzo 2003, alla loro scadenza, ove prevista, sono prorogate di diritto fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 6-bis.»

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 16 del decreto
del presidente della provincia 23 maggio 2002, n. 9-99/Leg.*

1. All'art. 16 del decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 prima delle parole: «Le autorizzazioni all'esercizio» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, comma 6-ter»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, comma 6-bis, i comuni e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvedono, secondo le rispettive competenze stabilite dall'art. 64 del testo unico, agli adempimenti previsti dall'art. 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 entro il termine del 31 marzo 2004.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 ottobre 2003

DELLAI

04R0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Visto l'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e s.m. recante «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», ai sensi del quale le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, anche se gestite da soggetti che operano a scopo di lucro, devono essere in possesso di requisiti minimi stabiliti con apposito regolamento ed il loro funzionamento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione al funzionamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2653 di data 17 ottobre 2003, con la quale si approva il regolamento di attuazione dell'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, gestite da soggetti pubblici o privati, inclusi i soggetti che operano a scopo di lucro, detta la disciplina in ordine:

a) ai requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi delle strutture socio-assistenziali;

b) ai requisiti minimi organizzativi delle strutture socio-assistenziali;

c) alle procedure per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, ponendo con il capo I le norme applicabili alle nuove strutture e con il capo II le norme applicabili alle strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di monitoraggio ai fini della verifica della permanenza, nel corso del tempo, delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali;

e) alle direttive per l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione al funzionamento di strutture adibite sia a funzioni socio-assistenziali sia a funzioni sanitarie e/o socio sanitarie.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) struttura: qualsiasi struttura socio-assistenziale a carattere residenziale o semiresidenziale, gestita dai soggetti come definiti dalla lettera b);

b) soggetto gestore: il soggetto pubblico o privato che gestisce la struttura, anche a scopo di lucro, in una o più delle aree di intervento previste dall'art. 2, comma 1, a favore di singoli utenti, di nuclei familiari o di nuclei di convivenza;

c) servizio provinciale competente: il servizio della provincia competente in materia di politiche sociali.

Capo I

NUOVE STRUTTURE

Art. 2.

Strutture soggette all'autorizzazione al funzionamento

1. È soggetta all'autorizzazione al funzionamento la struttura il cui soggetto gestore opera in una o più delle seguenti aree di intervento:

a) minori;

b) adulti;

c) persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

d) anziani.

2. La giunta provinciale approva un «catalogo delle tipologie di servizio», di seguito denominato «catalogo», nel quale sono elencate, distinte per le quattro aree di intervento previste al comma 1, le tipologie di servizio esistenti sul territorio della provincia di Trento. Le strutture e le relative attività di servizio sono classificate secondo le tipologie del catalogo in sede di istruttoria delle domande secondo quanto previsto dall'art. 5.

3. Il catalogo costituisce strumento tecnico per l'istruttoria della domanda presentata per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, ai sensi dell'art. 5. Il catalogo ha carattere aperto; previo parere della commissione di vigilanza e monitoraggio prevista dall'art. 5, comma 2, la giunta provinciale può introdurre ulteriori tipologie rispetto a quelle già individuate nel catalogo di cui al comma 2, anche con riferimento a sperimentazioni di nuovi servizi, finalizzate a rispondere a problemi sociali ancora senza risposta, ferma restando l'individuazione di idonei requisiti minimi strutturali, impiantistici, abitativi ed organizzativi.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento i locali utilizzati per situazioni contingenti o di emergenza, purché i soggetti gestori garantiscano le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e un'adeguata assistenza in relazione alle prestazioni ed ai servizi da erogare; in tali casi i soggetti gestori comunicano preventivamente al servizio provinciale competente l'inizio e la fine dell'utilizzo dei locali.

5. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione al funzionamento i locali nei quali sono erogati servizi strumentali e di supporto all'attività erogata dalla struttura, quali mense, sale per attività ricreative o motorie, sale per consulenze informative, purché non costituiscano un insieme di servizi in base alla classificazione contenuta nel catalogo delle tipologie di servizio.

6. In ogni caso non sono soggette ad autorizzazione le attività espletate dal soggetto gestore a carattere domiciliare o extamurale, come trasporti, consegna a domicilio di pasti e lavanderia.

Art. 3.

Requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi della struttura

1. In relazione alle specifiche caratteristiche delle tipologie di servizio incluse nel catalogo, la struttura deve essere dotata di requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi previsti dalle normative di riferimento vigenti in materia di:

- a) protezione antincendio e antipanico;
- b) tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dagli infortuni nei luoghi di lavoro;
- c) conformità e sicurezza degli impianti (elettrico, riscaldamento e climatizzazione, trasporto e utilizzo gas, sollevamento di persone o cose, sistemi antincendio);
- d) eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) tutela dell'igiene dei prodotti alimentari con riferimento all'autorizzazione sanitaria unitamente al piano di autocontrollo ove richiesto.

2. Oltre ai requisiti minimi previsti dal comma 1, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti, la struttura deve:

- a) favorire la socializzazione degli utenti tra loro e con le persone coinvolte nelle attività di erogazione del servizio;
- b) garantire il rispetto della riservatezza dell'utente;
- c) offrire spazi e arredi consoni al riposo delle persone nel caso di strutture a carattere semiresidenziale;
- d) garantire, nell'insieme, buone condizioni di vivibilità, anche attraverso la dotazione di arredi idonei e tecnologie appropriate;
- e) offrire, nella misura del possibile, spazi esterni adibiti a verde o ad attività complementari. Tali dotazioni possono essere sostituite con l'utilizzo di spazi pubblici attrezzati e idonei al tipo di attività programmata.

3. L'ubicazione della struttura è posta preferibilmente in centro abitato, o comunque in zona facilmente accessibile, in funzione delle esigenze degli ospiti e per facilitare contatti e scambi relazionali con l'ambiente sociale circostante.

Art. 4.

Requisiti minimi organizzativi del soggetto gestore

1. In relazione alle tipologie di servizio individuate dal catalogo, i soggetti gestori devono possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

- a) il modello organizzativo nel quale sono specificate le responsabilità gestionali riferite a tutte le funzioni organizzative, le forme di coordinamento dell'attività degli operatori e la gestione delle risorse umane;
- b) l'indicazione del numero, delle funzioni e delle qualifiche dei dipendenti, secondo le categorie individuate nei contratti di lavoro collettivi e nei relativi accordi integrativi, e di eventuali alti collaboratori professionali nonché la consistenza ed il molo svolto dai volontari;
- c) le modalità di programmazione, di progettazione e di personalizzazione dei servizi in risposta ai bisogni degli utenti, la definizione della gamma degli interventi programmati, nonché la valutazione relativa al conseguimento dei risultati;
- d) la definizione di procedure di ammissione e dimissione degli utenti;

e) lo svolgimento di un lavoro di rete che favorisca l'interazione con la famiglia d'origine, le agenzie territoriali, le reti sociali formali ed informali;

f) la presenza di misure a garanzia dei diritti di informazione e partecipazione degli utenti;

g) l'indicazione delle fonti di finanziamento previste per il funzionamento della struttura.

2. Il possesso dei requisiti minimi organizzativi indicati dal comma 1 è dichiarato mediante la compilazione di appositi questionari allegati alla domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura.

Art. 5.

Autorizzazione al funzionamento della struttura

1. Prima di dare avvio all'attività, il soggetto gestore presenta al servizio provinciale competente la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura per la corrispondente tipologia prevista dal catalogo; nel caso in cui il soggetto gestore sia un ente, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda sono allegati la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con apposita deliberazione della giunta provinciale, comprovanti le finalità del servizio erogato, le attività svolte nella struttura ed il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1.

2. La verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, abitativi ed organizzativi delle strutture, dichiarati dal soggetto gestore nella domanda, è effettuata dal servizio provinciale competente, avvalendosi della commissione di vigilanza e monitoraggio, di seguito denominata commissione, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 14 del 1991.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, impiantistici ed abitativi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), nonché dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b, c), d) e g). Il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera d), e di quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere e) ed f), deve essere dichiarato dal soggetto gestore entro centottanta giorni dalla data di avvio dell'attività e verificato dal servizio provinciale competente, avvalendosi della commissione, entro i successivi centottanta giorni.

4. L'autorizzazione al funzionamento della struttura può essere rilasciata anche in mancanza, al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, del certificato di abitabilità o di agibilità, per il quale trova applicazione la disciplina che ne regola il rilascio.

5. Prima di dare avvio all'attività il soggetto gestore deve dare comunicazione per iscritto della data prevista per l'avvio dell'attività stessa al servizio provinciale competente.

6. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciato, previo parere della commissione, dal dirigente del servizio provinciale competente entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda; con il medesimo provvedimento il dirigente individua la tipologia di servizio elencata nel catalogo previsto dall'art. 2, comma 2, entro la quale la struttura è autorizzata ad operare.

7. Relativamente alle strutture operanti nell'area di intervento «anziani» e rientranti nelle tipologie di servizio «centro di servizi», «centro diurno» e «casa di soggiorno», situate all'interno di edifici che ospitano anche RSA, la presentazione delle domande e l'istruttoria delle stesse sono regolate da apposite direttive emanate con deliberazione della giunta provinciale.

8. Il soggetto gestore non può dare avvio all'attività prima di aver acquisito l'autorizzazione al funzionamento della struttura.

Art. 6.

Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere e aggiornare, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, la seguente documentazione:

- a) registro delle presenze degli ospiti;
- b) registro del personale con indicazione delle qualifiche e delle mansioni;

c) cartelle personali degli utenti, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali, l'eventuale progetto educativo o assistenziale individualizzato e il relativo piano di verifica;

d) modulistica relativa ai dati raccolti all'atto della presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, inoltre, comunica al servizio provinciale competente tutte le variazioni dei requisiti strutturali, impiantistici, abitativi e organizzativi intervenuti successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

3. La decisione del soggetto gestore di interrompere o di sospendere l'attività svolta nella struttura autorizzata deve essere preventivamente comunicata al servizio provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento della struttura.

4. L'interruzione definitiva dell'attività comporta la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata per quella struttura. La sospensione temporanea dell'attività è ammessa per un periodo di tempo massimo di sessanta giorni, decorsi i quali, previo accertamento della mancata ripresa dell'attività da parte del servizio provinciale competente, il dirigente del servizio medesimo dichiara con apposito provvedimento la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura e ne dà immediatamente comunicazione al soggetto gestore.

Art. 7.

Attività di vigilanza e monitoraggio delle strutture

1. L'attività di vigilanza e monitoraggio delle strutture è svolta dal servizio provinciale, che si avvale della commissione, secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale.

2. La vigilanza è rivolta a verificare:

a) l'esistenza e la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento della struttura;

b) l'avvenuto adeguamento della struttura alle norme entrate in vigore successivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura medesima.

3. Il monitoraggio è volto a verificare il regolare funzionamento complessivo della struttura, anche in ordine all'attuazione delle priorità di intervento definite nei documenti programmatici di politica sociale.

4. Il soggetto gestore è tenuto a collaborare con il servizio provinciale competente ai fini di un proficuo svolgimento delle attività di vigilanza e monitoraggio.

Art. 8.

Diffide

1. Qualora il servizio provinciale competente, successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, accerti, anche su segnalazione della commissione, la mancanza o il venir meno dei requisiti minimi dichiarati all'atto di presentazione della domanda o successivamente alla stessa, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, il dirigente del servizio medesimo diffida il soggetto gestore a provvedere alla regolarizzazione, ove ammessa ai sensi del comma 2, assegnandone le prescrizioni ed il termine.

2. La regolarizzazione prevista dal comma 1 è ammessa a condizione che il soggetto gestore dimostri di essere in possesso e sia in grado di esibire la documentazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), comprovante la sicurezza e l'igiene della struttura.

3. Ove la regolarizzazione non è ammessa ai sensi del comma 2, il servizio provinciale competente, sentito il soggetto gestore, può definire, sempreché sia comprovata l'assenza di rischi immediati all'incolumità, alla salute e all'igiene delle persone, un programma di adeguamento della struttura nel quale è stabilito un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto gestore.

Art. 9.

Revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura

1. Il dirigente del servizio provinciale competente, con apposita determinazione, dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura nel caso in cui, a seguito della diffida emanata ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, accerti la mancata regolarizzazione da parte del soggetto gestore nel termine e nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla diffida.

2. Il dirigente del servizio provinciale competente, con apposita determinazione, dispone altresì la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura qualora, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, verifichi la mancata esecuzione da parte del soggetto gestore del programma di adeguamento nel termine stabilito dallo stesso.

3. Fatte salve eventuali responsabilità penali, il dirigente del servizio provinciale competente può disporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura per gravi difetti di funzionamento o per gravi violazioni di legge che comportino pregiudizi per gli utenti e gli operatori.

4. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura comporta la cessazione immediata dell'attività da parte del soggetto gestore.

Capo II

STRUTTURE GIÀ FUNZIONANTI

Art. 10.

Disposizioni per le strutture prive di autorizzazione al funzionamento

1. Fermo restando quanto stabilito per le strutture indicate dall'art. 5, comma 7, per le altre strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora in possesso di autorizzazione al funzionamento provvisoria o definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

2. Le strutture che non abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione al funzionamento entro la data fissata con la deliberazione prevista dal comma 1, sono invitate a presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento entro sessanta giorni dall'invito, decorsi i quali, la struttura deve cessare l'attività.

3. L'autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciata o negata dal dirigente del servizio provinciale competente nel termine di duecentosettanta giorni dalla presentazione della domanda; con il medesimo provvedimento il dirigente individua la tipologia di servizio elencata nel catalogo previsto dall'art. 2, comma 2, entro la quale la struttura è autorizzata ad operare. Per la presentazione della domanda e per l'istruttoria della stessa si applicano le disposizioni previste dall'art. 5.

4. Qualora dall'istruttoria risulti la mancanza di uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) d), e g) il soggetto gestore può continuare l'attività per il tempo necessario all'attuazione, da parte del soggetto gestore, di un programma di adeguamento definito dal servizio provinciale competente, sentito il soggetto gestore stesso. Il programma di adeguamento contiene, caso per caso, le misure idonee, i processi, nonché il termine per l'esecuzione del programma. Ove si addivenga alla definizione di un programma di adeguamento, il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura è sospeso fino al completamento del programma di adeguamento.

5. Il servizio provinciale competente, avvalendosi anche della commissione, provvede ad accertare l'avvenuta esecuzione e completamento del programma di adeguamento previsto al comma 4. In caso di accertamento favorevole il dirigente del servizio provinciale competente rilascia, con propria determinazione, l'autorizzazione al funzionamento della struttura nell'osservanza delle disposizioni procedurali, in quanto compatibili, stabilite dall'art. 5, comma 6.

6. Qualora sia accertata la mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro il termine stabilito dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente, con propria determinazione, diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attività.

7. A seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, secondo quanto previsto dal presente articolo, le strutture sono soggette alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Art. 11.

Disposizioni per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o definitiva

1. Relativamente alle strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., il servizio provinciale competente provvede a modificare, ove necessario, il programma di adeguamento definito in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, al fine di conformarlo ai requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1. Ove, a seguito di accertamento, risulti l'avvenuta esecuzione del programma di adeguamento il dirigente del servizio provinciale competente rilascia, con propria determinazione, l'autorizzazione definitiva ai funzionamenti della struttura, nell'osservanza delle disposizioni procedurali, in quanto compatibili, stabilite dall'art. 5, comma 6. In caso di mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro i termini stabiliti dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attività.

2. Relativamente alle strutture in possesso di autorizzazione definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5, del decreto del presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., il servizio provinciale competente provvede a verificare il possesso, da parte dell'ente gestore, dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e in caso di esito favorevole della verifica ne dà atto. Qualora invece, a seguito di accertamento, risulti la mancanza o la difformità di uno o più dei requisiti in possesso rispetto a quelli previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, il servizio provinciale competente, sentito l'ente gestore interessato, definisce un programma di adeguamento e provvede all'accertamento in ordine alla sua esecuzione. In caso di mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro i termini stabiliti dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attività.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le strutture considerate dal presente articolo sono soggette alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate, ai sensi del decreto del presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali l'istruttoria, alla stessa data, non sia ancora conclusa, sono definite secondo le disposizioni previste dall'art. 10, commi 3, 4, 5 e 6; a seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, la stessa struttura è soggetta alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. Le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dal soggetto gestore di strutture operanti nell'area di intervento «anziani» e rientranti nelle tipologie di servizio «centro di servizi», «centro diurno» e «casa di soggiorno», situate all'interno di edifici che ospitano anche RSA, sono definite secondo apposite direttive emanate dalla giunta provinciale prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; a seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, la stessa struttura è soggetta alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari contenute nel:

a) decreto del presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. (Regolamento sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, recante «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento»);

b) decreto del Presidente della provincia 16 settembre 2002, n. 23-112/Leg. Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. e riapertura del termine di cui all'art. 5, comma 4).

2. Restano fermi, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti amministrativi emanati in esecuzione delle norme regolamentari indicate dal comma 1, ivi compreso il catalogo approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del presidente della provincia n. 28 del 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 22 ottobre 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
registro n. 1, foglio n. 16.

04R0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2003, n. 32-153/Leg.

Modifica dell'art. 31, comma 2, del regolamento di esecuzione di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. - della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg. - detenzione di rapaci.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2667 di data 17 ottobre 2003, «Modifica dell'art. 31, comma 2, del regolamento di esecuzione di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg. - detenzione di rapaci»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale del 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg.

1. All'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale del 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è abrogato;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Può essere altresì autorizzato, a norma dell'art. 36, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, l'allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria appartenenti alle specie Gheppio (Falco *tinnunculus*), Falco pellegrino (Falco *peregrinus*), Lanario (Falco *biarmicus*), Falco sacro (Falco *Cherrug*), Smeriglio (Falco *colombarius*), Sparviere (Accipiter *nisus*) ed Astore (Accipiter *gentilis*) al solo fine di allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive. Ai fini del presente comma, per allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria si intende la mera detenzione degli animali senza riproduzione degli stessi. L'autorizzazione può consentire la detenzione di un numero massimo di cinque esemplari per persona; ogni esemplare detenuto deve essere munito di certificato d'origine».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Le autorizzazioni relative a specie di rapace diverse da quelle individuate dall'art. 31, comma 2-bis, del decreto del presidente della giunta provinciale del 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg., rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano efficacia fino alla data di rispettiva scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 ottobre 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003
registro n. 1, foglio n. 17.

04R0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 ottobre 2003, n. 33-154/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003 n. 3/124 Leg.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 30 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2761 di data 23 ottobre 2003, recante ad oggetto: «Approvazione delle modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 3/124 Leg. di data 28 gennaio 2003».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 6 del decreto
del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.*

1. All'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg., il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli utenti in possesso dei requisiti richiesti per far parte dell'assemblea ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 1 e 2, e 7, comma 2, della legge provinciale. Il comune è tenuto a trasmettere all'ASUC gli aggiornamenti dell'elenco non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per lo svolgimento della consultazione dell'assemblea degli utenti. È data facoltà all'ASUC di provvedere direttamente agli adempimenti previsti dal presente comma.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 10 del decreto
del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.*

1. L'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Nullità della consultazione). — 1. La consultazione è nulla se non ha partecipato alla stessa almeno un terzo dei componenti l'assemblea degli utenti; in tal caso il sindaco indice una seconda consultazione a distanza non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei.

2. Qualora alla seconda consultazione non abbia partecipato almeno un quinto dei componenti l'assemblea degli utenti, il sindaco ne dà comunicazione alla giunta provinciale che nomina un commissario straordinario che dovrà provvedere all'amministrazione temporanea dei beni frazionali ed alla indizione di una nuova consultazione da effettuarsi entro novanta giorni. Ove anche alla terza consultazione non abbia partecipato almeno il quinto dei componenti l'assemblea degli utenti, all'amministrazione dei beni frazionali provvede il comune a decorrere dal giorno successivo all'accertamento dell'esito della consultazione. Resta ferma in ogni caso la possibilità di richiedere l'amministrazione separata ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale.».

Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 18 del decreto
del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.*

1. All'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg., nel comma 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

c) l'ASUC, o la circoscrizione affidataria dell'amministrazione dei beni comunali di uso civico ricadenti nel suo territorio ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale, possono affidare al comune il compito di realizzare i lavori e gli interventi indicati dalla lettera b);

d) l'amministrazione competente deve impiegare le rendite dei beni di uso civico secondo le priorità indicate dall'art. 9 della legge provinciale. L'ASUC o la circoscrizione, previa definizione di appositi criteri, destinano le eventuali eccedenze derivanti dall'amministrazione dei beni secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b), della legge provinciale, secondo le seguenti modalità:

1) concorrendo al finanziamento di specifiche opere, interventi, servizi ed iniziative di pubblico interesse promossi dal comune mediante versamento di un contributo al comune nella misura concordata con lo stesso;

2) concorrendo al finanziamento di specifiche attività di interesse comunale o frazionale finalizzate alla gestione, alla vigilanza, alla tutela ed alla promozione del patrimonio di uso civico, nonché di iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e ambientale, mediante versamento di un contributo ai soggetti che istituzionalmente svolgono le predette attività.».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.

1. All'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni della provincia previste dal capo III della legge provinciale, l'amministrazione competente presenta la relativa richiesta al servizio provinciale competente in materia di uso civico, corredata da idoneo provvedimento dell'organo competente del comune o dell'ASUC e dalla documentazione necessaria per la valutazione complessiva dell'operazione proposta.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai provvedimenti del comune o dell'ASUC di cui al comma 1, può essere data esecuzione solo ad avvenuta comunicazione della autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.

1. L'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Variazione d'uso dei beni di uso civico*). — 1. Le variazioni d'uso come definite dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale, sono soggette ad autorizzazione espressa del servizio provinciale competente in materia di usi civici, ove siano dirette alla costruzione, alla trasformazione, al miglioramento ed alla ristrutturazione di fabbricati di pertinenza dei beni di uso civico, destinati alla lavorazione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, o all'esercizio dell'attività agrituristica.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della legge provinciale, sono soggette alla preventiva comunicazione al servizio provinciale competente in materia di usi civici le variazioni:

a) che introducono nuove colture sperimentali, vivai e simili;

b) dirette a favorire la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, purché non comportino la realizzazione degli interventi indicati dal comma 1;

c) dirette allo svolgimento di attività connesse e comunque coerenti con le finalità dell'uso civico, sempre che non comportino la realizzazione degli interventi indicati dal comma 1;

d) dirette al semplice cambio di coltura in atto dei terreni.

Alle variazioni di cui al presente comma può essere data esecuzione trascorsi trenta giorni dal pervenimento della richiesta al servizio competente, senza che lo stesso abbia comunicato il provvedimento di diniego.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.

1. L'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Nuovo statuto delle ASUC*). — 1. Entro il 31 dicembre 2004 i comitati delle ASUC in carica devono predisporre lo schema del nuovo statuto, applicando le disposizioni di cui al capo I ed i termini procedurali ivi previsti per la sua approvazione.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. III dell'allegato A) del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.

1. Nell'allegato A) del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg, l'art. III è sostituito dal seguente:

«Art. III (*Compensi ai componenti del comitato*). — 1. Ai componenti del comitato può essere corrisposto, per ogni seduta alla quale siano presenti, un gettone di presenza di importo non superiore a quello stabilito per i consiglieri del comune al quale l'ASUC appartiene, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e di vitto, documentate, per lo svolgimento di incarichi previamente autorizzati dal presidente.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. XXXV dell'allegato A) del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.

1. Nell'allegato A) del decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg, l'art. XXXV è sostituito dal seguente:

«Art. XXXV (*Revisione economico-finanziaria delle ASUC*). — 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della legge provinciale, l'ASUC si avvale, di norma, dell'organo di revisione del comune del quale fa parte, sulla base di apposita convenzione con il comune. La revisione economico-finanziaria di un'ASUC resa dal professionista in estensione dell'incarico di revisione del comune non incide sul numero complessivo di incarichi previsto dalla normativa regionale in materia di contabilità dei comuni.

2. Ove non sia possibile avvalersi dell'organo di revisione del comune ai sensi del comma 1, l'ASUC nomina un proprio revisore oppure stipula apposita convenzione con altre ASUC dello stesso comune per avvalersi di un organo di revisione unico. In questi casi, l'ASUC o le ASUC che si convenzionano devono incaricare della revisione economico-finanziaria un professionista già iscritto nell'albo dei revisori oppure altra persona che abbia i requisiti per l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili). L'ASUC, senza oneri a proprio carico, previa intesa con il Servizio autonomie locali e previa autorizzazione della struttura provinciale interessata secondo le modalità previste dall'ordinamento del personale provinciale, può affidare l'incarico di revisore a dipendenti provinciali in possesso dei requisiti previsti dal presente comma.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2003
registro n. 1 foglio n. 22.*

04R0184

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 4 febbraio 2004)

(Omissis).

04R0074

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004 n. 2.

Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 4 febbraio 2004)

(Omissis).

04R0076

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2004 n. 3.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2004)

(Omissis).

04R0077

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 60

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 47 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 40/2001

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2001 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 40/2001

1. Il comma 6 dell'art. 8, della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«6. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 30, comma 3 e all'art. 31, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2001

1. Il comma 4 dell'art. 9, della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata è applicato considerando ogni gestione associata di funzioni e servizi, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le gestioni associate di funzioni e servizi indicate nel programma di riordino territoriale, che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2001

1. Il comma 1 dell'art. 10, della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Le procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 sono attivate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del programma di riordino territoriale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10, della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti di programmazione previsti dalle leggi regionali di settore, che stabiliscono incentivi per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, possono prevedere che detti incentivi siano attribuiti anche sulla base della presente legge e del programma di riordino territoriale.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 40/2001

1. Al comma 2 dell'art. 11, della legge regionale n. 40/2001 dopo le parole «è ridotto in proporzione» sono aggiunte le seguenti: «per i contributi forfettari, la differenza può essere attribuita nell'anno successivo.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11, della legge regionale n. 40/2001 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi sono destinati al sostegno degli enti locali partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati, secondo quanto previsto dagli atti associativi.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 40/2001

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. *Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate.* — 1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge, in misura non superiore a 100 mila euro annui.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2003.

04R0109

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 61.

Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 47 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 372 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO).

Art. 1.

Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata

1. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata disciplinata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e ai relativi controlli, aventi ad oggetto gli impianti e le attività elencate dall'allegato I allo stesso decreto, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività.

2. Le province provvedono al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel rispetto delle norme a tal fine dettate dal decreto legislativo n. 372/1999.

Art. 2.

Funzioni regionali. Comitato di coordinamento

1. È istituito, presso la giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico per l'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999. Il comitato, a fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 372/1999 e per l'aggiornamento degli atti di cui all'art. 3.

2. Il comitato è composto da rappresentanti delle strutture regionali e provinciali competenti nelle materie inerenti all'esercizio delle funzioni disciplinate dal decreto legislativo n. 372/1999. La giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato, e ne definisce la composizione, sulla base delle designazioni delle province, in ragione di un rappresentante per ogni provincia.

Art. 3.

Funzioni dell'Arpat. Disciplina delle spese istruttorie

1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza ai sensi della presente legge, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 17 ottobre 2001, n. 50, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2.

2. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata e per i successivi controlli previsti dalla presente legge, sono poste a carico del gestore sulla base delle previsioni del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372/1999.

3. In via transitoria e sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata, da versare alle province, sono determinati con atto della giunta regionale.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali emanati, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 372/1999 è in particolare, dall'art. 4 del decreto legislativo n. 372/1999.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998, N. 79 (NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2001, N. 53.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 17-bis

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale). — 1. Per i progetti di modifica disciplinati dall'art. 5, comma 4, qualora i relativi interventi rientrino altresì tra quelli ricompresi nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/1999, e siano pertanto soggetti all'eventuale aggiornamento, ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, la procedura unica integrata di cui all'art. 17 è finalizzata esclusivamente all'acquisizione degli specifici provvedimenti relativi alla tutela paesaggistica, ed alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico, ivi compresi quelli relativi alla conformità con gli atti di pianificazione di bacino, da acquisirsi ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), da ultimo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, sono acquisiti dalla provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività, qualora provveda, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 372/1999, all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione ambientale integrata.»

Art. 6.

Modifiche all'allegato A1

1. La lettera c) dell'allegato A1 alla legge regionale n. 79/1998 è abrogata.

Art. 7.

Modifiche all'allegato A2

1. Dopo la lettera d) dell'allegato A2 della legge regionale n. 79/1998 è aggiunta la seguente:

«d-bis) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti dalla decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modificazioni, mediante le operazioni di cui all'allegato 13 ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo n. 22/1997 con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo;».

2. La lettera *e*) dell'allegato A2 della legge regionale n. 79/1998, è sostituita dalla seguente:

«e) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100t/g, mediante le operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22/1997, lettere D2, D3, D4, nonché mediante quelle elencate dalla lettera D6 alla lettera D12, ed altresì le operazioni di cui all'allegato C dello stesso decreto, elencate dalla lettera R1 alla lettera R9, con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997».

Art. 8.

Modifiche all'allegato B1

1. La lettera *e*) del punto 1 dell'allegato B1) della legge regionale 79/1998 è abrogata.

Art. 9.

Modifiche all'allegato B2

1. Al punto 2 dell'allegato B2) della legge regionale n. 79/1998 è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) agglomerazione di carbon fossile e lignite;»

Capo III

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE. MODIFICHE ALL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998, N. 87 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA, FIERE E MERCATI, COMMERCIO, TURISMO, SPORT, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, CONFERITI ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2001, N. 53.

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. *Aree produttive ecologicamente attrezzate.* — 1. La Regione favorisce la realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate anche in attuazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Le aree di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

3. Le aree di cui al comma 1 sono attrezzate con un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, e sono caratterizzate altresì dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire:

- a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) la tutela della salute e della sicurezza;
- c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi comprese la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
- d) modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna.

4. Le province definiscono, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23, i criteri e le priorità strategiche per l'individuazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione con il piano di indirizzo territoriale, di cui all'art. 6 della stessa legge regionale n. 5/1995. È in ogni caso privilegiato l'insediamento prioritario di tali aree nell'ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Le province possono stabilire momenti di partecipazione ulteriori dei comuni interessati, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 5/1995.

5. I comuni provvedono, sulla base degli atti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, alla delimitazione ed attuazione delle aree di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/1995.

6. La Regione, con apposito regolamento, definisce i criteri generali ed i parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle aree di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

- a) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
- b) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione dei terreni ricompresi nelle aree;
- c) alla qualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
- d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne ed alla omogeneità degli interventi edilizi;
- e) alla individuazione ed alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l'insediamento di particolari attività produttive e di impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell'area;

f) all'insediamento prioritario, in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali, di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiane e potenziarne lo sviluppo, promuovendo, altresì, adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente;

g) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.

7. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

8. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione nella materia oggetto del presente articolo, provvedendo al relativo finanziamento nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2003.

04R0110

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 62

Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 47 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

1. L'art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Commissione regionale d'appello). — 1. La commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;
- b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente;
- c) un medico specialista in cardiologia;
- d) un medico specialista in ortopedia;
- e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.

3. Le modalità di funzionamento della commissione e le procedure per l'appello sono determinate con regolamento di attuazione della presente legge.

4. Ai membri della commissione è corrisposta una indennità, nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

5. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture di cui all'art. 4, comma 4.

6. La commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

L'art. 17 della legge regionale n. 35/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. *Norma finanziaria*. — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge stimati in 15.000,00 euro annui, si fa fronte per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 264 (Servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2003.

04R0111

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 63

Intervento finanziario straordinario per l'anno 2003 in favore di «Fondazione slow food per la biodiversità - Onlus».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 47 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Per l'anno 2003, al fine di diffondere la cultura della biodiversità, la Regione Toscana assegna, alla Fondazione slow food per la biodiversità-Onlus un contributo finanziario straordinario nella misura di euro 100.000,00.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali. Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 2003.

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2003.

04R0112

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64.

Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), la presente legge detta norme di prevenzione e controllo.

Art. 2.

Linea guida

1. È approvata la «linea guida per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta», di seguito denominata linea guida, elaborata dall'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ed allegata alla presente legge.

2. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, individuati dalla linea guida di cui al comma 1, nei limiti e nelle condizioni indicate nella stessa linea guida, devono essere utilizzati nelle circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

3. La giunta regionale è incaricata di recepire e pubblicare eventuali modifiche ed aggiornamenti della linea guida di cui al comma 1. La giunta regionale può integrare e specificare la linea guida attraverso apposite istruzioni tecniche emanate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (norme per il governo del territorio).

4. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla presente legge nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Piani di sicurezza, di coordinamento e piani operativi di sicurezza. Sostituzione del comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52.

1. I piani di sicurezza, di coordinamento e i piani operativi di sicurezza prevedono, in relazione ai rischi previsti, l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature di protezione anticaduta anche tenendo conto della linea guida, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente la disciplina delle attività edilizie, come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43, è così sostituito:

«11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia

dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al decreto legislativo n. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che assicura il rispetto della presente legge».

Art. 4.

Programma straordinario di controllo e prevenzione delle cadute dall'alto. Progetto obiettivo

1. La Regione dispone azioni straordinarie di controllo e di prevenzione contro le cadute dall'alto. A tal fine la giunta regionale propone al consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto obiettivo della durata di tre anni, finalizzato allo svolgimento di un programma straordinario di controlli nei luoghi di lavoro, atto a prevenire le cadute dall'alto, e a realizzare un'intensa campagna d'informazione alle imprese ed alle maestranze.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento del progetto obiettivo, di cui all'art. 4, è destinata per l'anno 2004 la somma di € 600.000,00 a carico della legge di bilancio per l'anno 2004, nell'ambito del bilancio pluriennale 2003-2004 che all'UPB 262 presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni 2005 e 2006 alla copertura degli oneri del progetto obiettivo sarà provveduto con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2003.

04R0113

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 22-bis della legge regionale n. 32/2002

L'art. 22-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:

«Art. 22-bis (Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro). — 1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incon-

tro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

- a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;
- b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
- c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
- d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2003.

04R0114

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 66.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1991

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34, è sostituito dal seguente:

«1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 82, la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1991 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'art. 5-bis, secondo il procedimento di cui al titolo I-bis, una quota di risorse determinata in relazione:

- a) ai dati demografici;
- b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
- c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1991 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'art. 68 della Legge. Il segnalibro non è definito. (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.».

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1991 è sostituito dal seguente:

«4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1991, modificato dall'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34

- 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 47/1991 è abrogato.
- 2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 47/1991 è sostituito dal seguente:

«5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 52/1999.».

Art. 3.

Inserimento del titolo I-bis nella legge regionale n. 47/1991

- 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47/1991, da ultimo modificato dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente titolo:

«TITOLO I-bis

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI.

Art. 5-bis (Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili). — 1. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 2, provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.

2. I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 2.

3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione

dei contribuiti, in attuazione del regolamento di cui all'art. 5-*quater*. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.

4. I comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contribuiti.

5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la gestione associata di cui al comma 2 può accedere ai contribuiti della legge regionale n. 40 del 2001 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), secondo quanto previsto dal programma di riordino territoriale e dai provvedimenti attuativi.

Art. 5-*ter* (*Interventi ammessi al contributo*). — 1. Sono ammessi ai contribuiti previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:

a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;

b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).

Art. 5-*quater* (*Regolamento regionale relativo alle domande di contributo*). — 1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contribuiti concernenti le civili abitazioni di cui all'art. 5-*ter*, con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati:

a) criteri e modalità di assegnazione dei contribuiti in relazione:

1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti;

2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;

3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;

b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione:

1) al costo complessivo dell'intervento;

2) al rapporto tra le richieste di contribuiti e le disponibilità finanziarie;

c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 47/1991

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 47/1991 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della legge n. 13/1989*). — 1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 13/1989 alla data del 1° marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all'art. 10 della legge n. 13/1989, con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità

parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 13/1989 alla data del 1° marzo 2003.

4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo art. 10 della legge n. 13/1989.

5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 13/1989.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 47/1991

1. Dopo l'art. 10-*bis* della legge regionale n. 47/1991, introdotto dall'art. 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*ter* (*Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I-bis*). — 1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I-*bis*, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'art. 5-*quater*, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contribuiti concernenti l'eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1991

1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Norma finanziaria*). — 1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I-*bis*, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 72/1997 così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42.

2. Il programma finanziario di cui all'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'art. 5.

3. Per gli interventi di cui al titolo I-*bis* è stanziata la somma di € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 1 è stanziata la somma di € 4.000.000 per l'anno 2004.

5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

anno 2004:

in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per € 4.000.000;

in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti», per € 4.000.000;

anno 2005:

in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per € 2.000.000;

in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti», per € 2.000.000;

anno 2006:

in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per € 2.000.000;

in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti», per € 2.000.000.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2003.

04R0115

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: «Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità».

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3, del medesimo art. 4, nonché i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 febbraio 2004

CHIARAVALLOTI

04R0190

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 5.

Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte e/o tradizionalmente fabbricati.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria individua i prodotti a base di latte storicamente riconosciuti oppure fabbricati con metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura che risultano consolidate nel tempo. A tal fine la Regione accerta che le suddette metodiche siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protrate nel tempo per un periodo comunque non inferiore ai 25 anni.

Art. 2.

Prodotti individuati

1. I prodotti a base di latte individuati e riportati nei trentacinque allegati elenchi, che fanno parte integrante della presente legge, sono riconosciuti prodotti storici fabbricati a partire da latte crudo prodotto rigorosamente sul territorio regionale, con attrezzature e metodologie tradizionali, nonché stagionati in locali particolari.

Art. 3.

Prodotti

1. I prodotti di cui all'art. 1 sono: animaletti di provola, butizzo, caciocavallo di Ciminà, caciocavallo podolico, cacioricotta, caciotta, caciotto di Cirella di Plati, canestrato, canestrato dell'Aspromonte, caprino dell'Aspromonte, caprino della Limina, farci-provola, felciata di Calabria, formaggio di capra, giuncata di capra, giuncata di vacca, mozzarella, musulupu, paddaccio, pecorino con il pepe, pecorino Crotonese o Crotonese, pecorino del Monte Poro, pecorino della Locride, pecorino della vallata «Stilaro-Allaro», pecorino di Vazzano, pecorino della Valle dell'Ancinale, provola, rasco, ricotta, ricotta affumicata, ricotta infornata, ricottone salato, scamorza.

Art. 4.

Registrazione delle aziende

1. Tutte le aziende, anche individuali, di prodotti a base di latte riconosciuti storici e/o tradizionalmente fabbricati possono vendere detti prodotti sul mercato nazionale. Esse devono possedere i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 ed essere incluse in apposito registro in possesso del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. Qualora le aziende siano anche produttrici di latte, devono essere registrate a norma di quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.

Art. 5.

Autorizzazione alla produzione ed alla vendita

1. L'autorizzazione alla produzione ed alla vendita dei prodotti di cui alla presente legge, in deroga ai sensi delle direttive n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, deve essere richiesta dagli interessati all'autorità sanitaria locale competente per territorio.

2. L'autorità sanitaria locale, verifica, ricorrendo ai servizi veterinari d'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, ed autorizza la struttura alla produzione e vendita del prodotto tradizionale.

3. I predetti servizi veterinari inseriscono l'azienda in un apposito elenco che dovrà essere aggiornato e trasmesso semestralmente al servizio veterinario della Regione.

Art. 6.

Immissione dei prodotti tradizionali sui mercati

1. I prodotti ottenuti in osservanza della presente legge, devono a ciclo produttivo terminato, essere etichettati riportando sull'etichetta la denominazione tradizionale del prodotto di cui alla presente legge, il numero di autorizzazione della struttura produttiva, la ragione sociale della stessa, il numero d'inserimento sull'apposito elenco, nonché il lotto di produzione, gli ingredienti, la data di produzione e di scadenza dei prodotti.

Art. 7.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(Omissis).

Catanzaro, 23 febbraio 2004

CHIARAVALLOTTI

04R0191

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407021/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 5 2 9 *

€ **160**